

DELIBERA N. 91/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
TELECOLOR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMARETE – LCN 184”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N.06/2020 - PROC. 37/20/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Servizi e Prodotti del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, N. 20 e ss.mm.ii, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia*”;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al Co.Re.Com. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”)

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 06/2020, giusta relazione conclusiva alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal 18 al 24 maggio 2020 (prot. 1109/20), è stata contestata, in data 23 luglio 2020, e notificata in pari data alla società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, in tutti i giorni oggetto di monitoraggio, sono andate in onda in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, caratterizzate dalla presenza, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 e 893, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti. Nei



suddetti programmi televisivi, inoltre, si ravvisano episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili.

I programmi qualificati di volta in volta, come “televendita”, o come “servizio d’informazione” o ancora come “programma di informazione” e infine “telepromozione”, sono trasmessi tutti i giorni oggetto di monitoraggio, dalle ore 7 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 24, e mostrano in sovraimpressione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Infine, tramite esortazioni, incitamenti al gioco ed esagerazioni, sfruttano in modo evidente la credulità degli utenti più vulnerabili (cfr. comma 2 della citata delibera n. 538/01/CSP), raccomandando l’acquisto dei pronostici che assicurerebbero una vincita certa: *“posso dire già da adesso che domani sera il 90 sortirà e sarà estratto dalla sala Venus di Milano... chi vuole vincere con il 90 deve chiamare adesso e prendere l’unica giocata garantita con il 90[...]il 90 esce domani sulla ruota di Milano, garantito da me e da lotto Italia”* (18 maggio ore 11:21) o, in alcuni casi, evocando, addirittura, figure sacre come Santa Rita (22 maggio ore 14:00).Relativamente al contenuto dei predetti programmi, è importante evidenziare, inoltre, che, oltre al conduttore è di solito presente in collegamento audio-video (o in studio) un ospite. Gli ospiti più ricorrenti sono: “l’Ingegnere” che asserisce di lavorare nelle sale Venus di Lottomatica, “Arturo il sistemista”, il “Professor Cosentino”, “Eva figura mistica, sedicente esperta della quaterna di Santa Rita”:

il 18 maggio, alle ore 11:26 circa, a schermo intero compaiono i numeri 899 e 893 e scorre in basso l’indicazione dei costi: 2,00 euro da fisso e 5,00 euro da mobile, il presentatore insieme “all’ingegnere”, un uomo che non viene mai mostrato in volto per proteggere la sua identità, esorta il pubblico a chiamare i numeri in video poiché le linee “ufficiali” sono solo 10 trattandosi di una *“clamorosa giocata sulla ruota di Genova”*: *“questa”* – afferma- *“è l’unica quaterna garantita sulla ruota di Genova”*. Durante lo spazio pubblicitario, erroneamente identificato come telepromozione, il sedicente ingegnere, inoltre, asserisce: *“Io sono qui per dare certezze alle persone, le trovate domani sulla ruota di Roma, con la legge di Lotto Italia. [...] io vi ho consegnato l’unica giocata garantita sulla ruota di Roma per domani sera[...]Chi riesce a entrare in queste linee messe a disposizione avrà modo non solo di ricevere l’unico terno su Roma garantito da Lotto Italia, ma è autorizzato a giocare 10 euro per terno”*.

Viene mostrata, quindi, una schedina da 10 euro, giocata su Roma, mentre il presentatore afferma: *“è la legge di Lotto Italia... ogni linea vale 45.000 euro [...] per quella che è la giocata da 10 euro!”*.

Ancora, il 20 maggio alle ore 12:05 il presentatore afferma: *“Signori a Genova c’è una vincita senza precedenti” [...] “ Signori posso fare un lancio di contatori, questa diretta chiaramente non è di palinsensto, non sto scherzando, non può avere nessun altro passaggio televisivo, come già successo, non saranno mandate in onda repliche è in diretta. E' Genova ed è una vincita senza precedenti pubblico, occhio a quel cedolino occhio a cosa c’è li sotto’* A questo punto appaiono in video, mentre il conduttore le scandisce urlando, i numeri a sovrapprezzo e le ricariche *webcom* per le giocate in diretta.

Durante il programma *“100% Lotto – Morgana”*, indicato come *“servizio di informazione”*, andato in onda il 22 maggio alle ore 14.00 è presente in studio Eva. La conduttrice spiega al pubblico come l’ospite partecipi alla diretta solo una volta



all'anno, per la ricorrenza di Santa Rita, per fare "un regalo" a chi aspetta tale festività. Eva nel corso della trasmissione afferma: *"Io oggi sono qui perché è un giorno particolare. Oggi è il 22 maggio, la festa di Santa Rita. Ho preteso questa diretta perché il mondo deve venire a conoscenza della felicità, sono qui proprio per questo motivo"*. La conduttrice spiega che in questo momento di difficoltà del mondo, Eva è qui per aiutare tutti e dunque commenta: *"io devo indicare la strada giusta, non seguite la strada sbagliata e chi vi prende in giro... ve lo dico con il cuore in mano! [...] Io sono qui a portare i numeri che tutti state aspettando [...] io sono qui a dire che oggi Santa Rita è la protettrice dei casi disperati, è celebrata come Santa degli impossibili [...] il mondo intero sta vivendo situazioni disperate e impossibili e lei viene in nostro aiuto. [...] La nostra felicità è circondata dalle rose e si chiama Santa Rita [...] lei ci viene in soccorso e io sono la sua portavoce, sono qui perché devo consegnare questa quaterna sulla ruota di Roma, la quaterna delle rose, a tariffa urbana"*. Nello stesso momento, nel corso della trasmissione, scorre il banner in cui Eva asserisce di aver "preteso" la diretta perché *"il mondo intero deve sapere cos'è la felicità"*, affermando che *"Eva sia stata scelta da qualcosa di grande che non sta a me spiegare ..."*. In viola compare, tra gli altri, il banner: *"le linee sono a tariffazione urbana"*.

Giova evidenziare che in alcuni casi, prima dell'indicazione a video dei numeri a sovrapprezzo con l'indicazione dei costi che il chiamante sosterrà per ricevere le previsioni, appare, seppur per una frazione di secondo, una pagina azzurra con l'indicazione "pubblicità".

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 06/2020, la società Telecolor S.r.l. ha formulato richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 (prot.1389 del 7 agosto 2020), ed ha prodotto memorie difensive (prot.n. 0001533) presentate nel corso dell'audizione svolta, in data 11 settembre 2020, in modalità telematica per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19.

Nelle predette memorie e nel corso dell'audizione, la Società ha eccepito, sostanzialmente, quanto segue:

"l'intenzione dell'editore è sempre stata quella di trasmettere una programmazione avente ad oggetto messaggi promozionali e non televendite[...]la trasmissione in questione, infatti, invita gli utenti a comporre un numero di telefono riconducibile ad un portale multiservizi che consente l'accesso ad una serie di servizi tra cui quello delle previsioni del lotto"[...] il riferimento al portale multiservizi, e l'indicazione "telepromozione" sono sempre presenti, come anche l'indicazione di quanto prescritto dal D.M. 2 marzo 2006, n. 145, e cioè l'informazione relativa alla possibilità di disattivare la numerazione a sovrapprezzo.

La fattispecie in esame, continua il rappresentante legale della Società, è equivalente a quella oggetto della delibera 174/16/CSP di archiviazione di un procedimento in cui è stato dimostrato l'utilizzo di un portale multiservizi.

Da ultimo, conclude il rappresentante legale, il comportamento dell'emittente non può considerarsi grave in quanto il *"bacino di utenza a cui si riferiscono le trasmissioni è circoscritto e limitato"*. Il riferimento a Santa Rita, inoltre, conclude il legale rappresentante delle società è *"attribuibile al fatto che il telespettatore che acquista i*

pronostici del lotto è particolarmente sensibile e attratto dai riferimenti religiosi, ma non c'è la volontà di legare l'acquisto a riferimenti mistici".

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. - 0379667/3320871 del 18 settembre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Primarete*", per essere incorsa nella violazione contestata.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

L'Autorità, infatti, ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

nel corso delle trasmissioni sopra specificate sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Nel corso dei programmi televisivi contestati, infatti, non sono stati trasmessi messaggi promozionali consistenti nella presentazione verbale e visiva di un portale multiservizi che, come tale si caratterizza per il fatto di offrire al pubblico una pluralità di servizi tra i quali, eventualmente, anche quelli relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, e che è riconoscibile non solo per la presenza sullo schermo televisivo, in sovrapposizione, della scritta "*messaggio promozionale*", ma anche per essere andato in onda in appositi spazi caratterizzati dall'allestimento di un *set ad hoc* con una scenografia diversa da quella propria del resto del programma televisivo, tale da rendere, chiaramente, distinguibile e, quindi, percepibile ai telespettatori il contenuto commerciale del messaggio promozionale stesso rispetto a quello editoriale del resto della programmazione televisiva.

I messaggi pubblicitari in questione, al contrario, possono annoverarsi come "televendite", con cui vengono pubblicizzati e venduti al pubblico "sistemi o pronostici per la vincita al gioco del lotto". Nelle diverse comunicazioni trasmesse, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l'oggetto (il sistema o i numeri per la vincita al lotto) e la forma (la telefonata).

A mero titolo esemplificativo si rileva, invero, che durante tutta la programmazione della giornata del 22 maggio 2020 (alle ore 07.25, alle ore 12,10 e 12.40 appare in video l'indicazione dei numeri a sovrapprezzo per l'acquisto dei "*numeri vincenti*" del prof. Cosentino o di altri sedicenti esperti. Alle ore 07.27 del 22 maggio, addirittura, è venduto al pubblico, senza le opportune indicazioni del fatto che si tratta di una televendita, un libro dal titolo "*Il metodo di Giovanni Cosentino. Come vincere facile al lotto*".

I programmi televisivi in questione, da ultimo, non presentano in alcun modo misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a



quest'ultimo aspetto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. Inoltre, il continuo indugiare su immagini suggestive di personaggi divinatori, può concretare un caso di sfruttamento della superstizione e della credulità dei soggetti più vulnerabili psicologicamente

CONSIDERATO che i *commi 1 e 3* dell'art. 5 *ter* della delibera n. 538/01/CSP stabiliscono che “[..]nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”, e che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell'art. 5 *ter* della delibera n. 538/01/CSP sancisce che “Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; ed evitare ogni forma di sfruttamento della prostituzione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primarete*” delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari

ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 919.098 e un bilancio in perdita.

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

alla società Telecolor S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telecolor", con sede legale a Cremona (CR), via Antiche fornaci, 44 (CF. 00899860191) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE



alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 91/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 91/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone